



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 13 del 09/02/2023

Disciplina del commercio su aree pubbliche per divieto di vendita e detenzione di bevande in vetro e latta nelle giornate del 12, 19 e 21 febbraio 2023
--

PREMESSO che l'Associazione Culturale "Meryvan" con sede in Torregrotta (ME) via Giotto n. 6, con il patrocinio del Comune, ha organizzato manifestazioni e spettacoli di intrattenimento con sfilata di carri allegorici in occasione del "Carnevale Torrese" edizione 2023;

RILEVATO che le sfilate dei carri allegorici sono previste per i giorni 12, 19 e 21 febbraio 2023;

CONSIDERATO che, in occasione delle programmate manifestazioni del carnevale 2023 e, in particolare, durante la sfilata di carri allegorici, si prevede un notevole afflusso di pubblico;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'adozione di un regolamento comunale, di disciplinare il commercio ambulante in occasione di tale periodo in quanto, se non opportunamente regolato, può creare intralcio al traffico, dal momento che la concentrazione di persone e veicoli, correlata allo svolgimento delle operazioni di vendita può creare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;

DATO ATTO che il commercio ambulante in Sicilia può essere effettuato secondo le norme dettate dalla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 e successive modiche ed integrazioni:

- a) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente degli stessi soggetti durante tutta la settimana;
- b) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
- c) Su qualsiasi area purché in forma itinerante;

RICHIAMATA la circolare n. 5 del 22 ottobre 2013 dell'Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento delle Attività Produttive, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

RILEVATO dalla suddetta circolare che le autorizzazioni di tipologia ex art. 1, lett. c) L.R. 18/1995, possano essere oggetto di "eventuali limitazioni di ordine igienico-sanitario, di viabilità, o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali competenti per territorio";

RITENUTO che in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario adottare provvedimenti adeguati al fine di limitare le condizioni di criticità del traffico che si dovessero venire a determinare, riducendo al minimo il rischio di sinistri stradali con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone nelle seguenti vie:

- 1) Via Livatino, via Prof. Sfameni, via Nazionale (S.S. 113), via XXI Ottobre, viale Europa, via Libertà, Via Tomasi di Lampedusa;

RITENUTA, pertanto, la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su area pubblica svolto in forma itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

VISTO l'art. 8, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 il quale dispone che *“l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità e di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”*;

RITENUTO che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di viabilità e di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che giustifichi e legittimi, ai sensi dell'art. 8, commi 3, della L.r. n. 18/1995, limitazioni e i divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

STABILITO, quindi, che il commercio in forma itinerante esercitato a mezzo veicoli sia interdetto in relazione a motivi di viabilità e di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, presso le vie suindicate e che ove esercitato nella restante parte del territorio comunale in nessun caso arrechi intralcio al traffico con durata massima della sosta pari a due ore;

VISTE le direttive/circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno e prot. 73852 del 17 giugno uu.ss., con le quali sono state fornite indicazioni di dettaglio anche ai comuni, tramite le prefetture, specificamente dedicate alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e delle manifestazioni pubbliche;

PRESO ATTO che le predette direttive prevedono, tra l'altro, la valutazione di *“provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e di vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità*;

CONSIDERATO che occorre necessariamente contemperare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con il diritto di libera iniziativa economica anch'esso di rango costituzionale, il quale verrebbe irragionevolmente compromesso qualora ai cittadini ed agli esercenti venissero richieste limitazioni non proporzionate alla situazione di potenziale pericolo esistente;

RITENUTO, comunque, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, ai titolari di attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande situate lungo il percorso del corteo dei carri allegorici e negli orari di svolgimento delle manifestazioni;

RITENUTO, inoltre, di vietare la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”*;

VISTE le leggi regionali 1° marzo 1995, n. 18, n. 2/1996 e n. 28/1999;

VISTI gli artt. 50 e 54 D.lgs. 267/00 e s.m.i.,

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L.gs 18.08.2000 n.267;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

- 1) **Di interdire** il commercio in forma itinerante qualora esercitato a mezzo veicoli in relazione a motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse:
 - ✓ in tutte le località ove vige il divieto di fermata, di sosta, e/o di circolazione;
 - ✓ in tutte le aree ove è fatto divieto di fermata e di sosta ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - ✓ nelle seguenti vie cittadine:
 - a) Viale Europa, tratto compreso dall'intersezione con la via Mezzasalma all'intersezione con la via Libertà
 - b) Via Libertà

- c) Via Mezzasalma, tratto compreso dall'intersezione con il Viale Europa all'intersezione con la Via XXI Ottobre
 - d) Via Prof. Sfameni
 - e) Via Tomasi di Lampedusa
- 2) **Di limitare** a massimo due ore la durata di ciascuna sosta nella restante parte del territorio comunale, a condizione che in nessun caso arrechi intralcio al traffico.
- 3) **Di stabilire** che il commercio in forma itinerante esercitato a mezzo veicoli sia interdetto in relazione a motivi di viabilità e di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, presso le vie suindicate e che ove esercitato nella restante parte del territorio comunale in nessun caso arrechi intralcio al traffico con durata massima della sosta pari a due ore;
- 4) **Di stabilire** il divieto per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, di vendita per asporto e somministrazione e detenzione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, lungo il percorso del corteo dei carri allegorici e negli orari di svolgimento delle manifestazioni.

DISPONE

- 1) **Di concedere** i seguenti stalli a favore di commercianti in forma ambulante (secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda al SUAP e fino ad esaurimento):
- ✓ n. 2 stalli presso spiazzo adibito a parcheggio adiacente alla via Tomasi di Lampedusa;
- 2) La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale <http://www.comune.torregrotta.me.it> alla voce "Ordinanze";
- 3) Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza a mezzo manifesto;
- 4) Che la presente Ordinanza venga comunicata ai Responsabili della III e IV Area - Sede; al Comando Stazione Carabinieri di Fondachello - Valdina; alla Prefettura di Messina.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Sicilia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).



Il Sindaco

Antonino Caselli
Dott. Antonino Caselli